

**REGOLAMENTO (CE) N. 1778/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 1999**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

- (1) considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1489/1999 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,549 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
⁽³⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.